

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FERRARI AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1968

Deroghe al Monopolio dei sali ed al Monopolio delle cartine e tubetti per sigarette

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, vennero apportate deroghe al divieto di introdurre in Italia sale e cartine per sigarette, per dare attuazione all'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e col decreto ministeriale 16 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 22 luglio 1961, vennero determinati i contingenti dei prodotti in questione per l'anno 1961 e fissate le modalità e cautele per la loro importazione, circolazione e vendita in Italia.

Con successivi decreti ministeriali sono stati determinati i contingenti in parola di anno in anno secondo il ritmo di aumento previsto al riguardo dall'articolo 33, n. 2, del Trattato di Roma.

A tutt'oggi, però, i contingenti di che trattasi sono rimasti quasi del tutto inutilizzati, essendo stati introdotti soltanto trascurabili quantitativi di sale destinati ad industrie.

Di conseguenza la Commissione CEE con Raccomandazione in data 29 luglio 1966 ha invitato il Governo italiano a sopprimere detti contingenti in base al citato articolo 33, n. 4, del Trattato di Roma, che appunto prevede l'abolizione dei contingenti inutilizzati.

In relazione a tanto è stato predisposto l'accluso disegno di legge con il quale vengono apportate deroghe in via definitiva alle leggi che istituiscono i monopoli del sale e delle cartine e tubetti per sigarette.

In particolare con l'articolo 1 viene modificato l'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, consentendo l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dai Paesi CEE, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, senza limitazione di quantità, previo nulla osta della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi superiori ai 5 chilogrammi. Il quantitativo di 5 chilogrammi rappresentava già il limite per

il quale era ammessa l'introduzione per consumo personale ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 17 luglio 1942, n. 907.

L'articolo 2 stabilisce che per il sale alimentare, introdotto nel territorio soggetto a monopolio dai Paesi CEE, Sicilia e Sardegna, è dovuta l'imposta di consumo in misura analoga a quella che grava sui sali alimentari prodotti dal Monopolio italiano.

Per i sali destinati invece ad altri usi si prevede un trattamento analogo a quello che la legge riserva ai sali similari di produzione nazionale destinati agli stessi usi, onde evitare qualsiasi discriminazione tra prodotto estero e prodotto nazionale.

Eventuali controversie sull'assimilazione dei sali introdotti con quelli di produzione italiana saranno decise dal Ministro delle fi-

nanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione dei monopoli.

L'articolo 3 riporta analoghe norme per le cartine e tubetti per sigarette.

Con l'articolo 4 viene stabilito che la vendita, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, del sale alimentare nonché delle cartine e tubetti per sigarette deve essere effettuata attraverso l'Amministrazione dei monopoli.

L'articolo 5, infine, attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad emanare le norme di attuazione della legge ed in particolare, ai fini della necessaria tutela fiscale, a stabilire le caratteristiche dei contrassegni da applicare ai condizionamenti di sale alimentare ed alle cartine e tubetti per sigarette introdotti per la vendita nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunità economica europea, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi.

Art. 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento dell'imposta di consumo nelle misure stabilite dalla tabella F allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, se destinati ad uso alimentare.

Qualora siano invece destinati ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonché all'osservanza delle medesime formalità e cautele, che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi.

Le controversie sull'assimilazione dei tipi di sale introdotti a quelli di produzione nazionale sono decise dal Ministro delle finanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, è ammessa, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, l'introduzione di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea, previo nulla osta dell'Amministrazione

ne autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sulle cartine e tubetti per sigarette, introdotti ai sensi del comma precedente, è dovuta, oltre ai diritti di confine previsti dalle norme in vigore, l'imposta di consumo nelle misure stabilite dalla tabella G allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

Art. 4.

La vendita nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sale alimentare nonchè di cartine e tubetti per sigarette, introdotti ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, può essere effettuata soltanto attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione della presente legge ed in particolare le caratteristiche della carta tagliata per sigarette, quelle dei contrassegni, nonchè il sistema di applicazione degli stessi tanto ai sali condizionati per uso alimentare che alle cartine e ai tubetti per sigarette, introdotti ai sensi della presente legge, per assicurare la legittimità della loro circolazione, ai fini fiscali, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.